



COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli
Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 30.09.2009

OGGETTO: D.P.R. 267/00 – Art. 194 comma 1, lett. A – Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da n. 4 sentenze esecutive del Giudici di Pace di Frattamaggiore;

L'anno duemilanove e questo giorno trenta del mese di Settembre alle ore 18,00 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 22.09.2009 prot. 19313 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica, di 1^a convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Vincenzo D'Aponte.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, n. 20 e assenti n. 11 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre- senti	as- - se nt i	n ord	Cognome e Nome	pre- sen ti	as- sen ti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO		X
2	CEPARANO CARLO		X	18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	D'APONTE VINCENZO	X		20	PEDATA MICHELE	X	
5	DI LORENZO FRANCESCO	X		21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO	X		22	CHIARIELLO CORRADO	X	
7	DI SPIRITO FRANCESCO	X		23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE	X		25	DI LORENZO LUIGI		X
10	TREVIGLIO INNOCENZO	X		26	PERFETTO GIUSEPPE	X	
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO	X	
12	ESEMPIO FRANCESCO		X	28	GUARINO FRANCESCO		X
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	CASTIGLIONE SALVATORE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO	X		30	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965		X	31	GIACCIO GIOVANNI	X	
16	CAPPUCCIO NELLO		X				

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

SETTORE AFFARI GENERALI

AVVOCATURA MUNICIPALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DPR 267/00- Art. 194 , c. 1, lett a) – Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da 4 sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore.

IL RESPONSABILE

Premesso

-che l' art. 193 del Testo Unico degli Enti Locali - il Decreto Legislativo n. 267/2000, dispone che il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adotta i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art.

-che l'art. 194 dello stesso TUEL dispone che con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

- che tra le fattispecie tassativamente elencate nel predetto articolo, al comma 1, lett. a) rientrano le condanne per sentenze esecutive;

Considerato che presso il Giudice di Pace di Frattamaggiore si sono conclusi i seguenti 4 giudizi, con condanna dell' Ente al risarcimento di danni a cose in conseguenza di incidenti verificatisi su strade cittadine in anni precedenti al corrente esercizio finanziario:

- a) Sentenza n. 3934/ del 15.9.2008 = € 2.123,17
- b) Sentenza n. 4134/ dell' 1.10.2008= € 1.695,57
- c) Sentenza n. 5420/ del .2008 = € 2.421,53;
- d) Sentenza n. 68/ del 30.01.2009 = € 2.077,88;

Ritenuto di dover tempestivamente provvedere al riconoscimento della legittimità di detti debiti al fine di assicurarne il soddisfo entro i termini stabiliti dalla legge;

Accertato che il Tit. 1010808-Cap. 5 "Oneri straordinari gestione corrente- debiti fuori bilancio," del bilancio corrente, presenta sufficiente disponibilità economica per la copertura della relativa spesa;

Visto l'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, che dispone la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti;

Visto il regolamento di contabilità attualmente in vigore;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Quanto segue:

1) Riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, co. 1 lett. A) derivanti dalle seguenti sentenze esecutive:

- € 2.123,17 - Sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 3934/ del 15.9.2008;
- € 1.695,57 - Sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 4134/ dell' 1.10.2008;
- € 2.421,53 - Sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 5420/ del .2008 ;
- € 2.077,88 - Sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 68/ del 30.01.2009 ;

2) demandare agli uffici competenti l'esecuzione della presente;

3) trasmettere, ai sensi dell'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente, e alla procura regionale della Corte dei conti;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Li, _____

IL RESPONSABILE/AMM.VO AVVOCATURA
Stefano Verrone

Illustra l'Assessore Ponticiello Francesco;

Si passa alla votazione;

Presenti 20 Assenti 11

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta a firma del Responsabile Amministrativo dell'Avvocatura;

Visti i pareri resi nei modi di legge;

Uditi gli interventi meglio riportati nell'allegata registrazione;

Visto il parere dell'organo di revisione economico – finanziario dell'Ente;

Ad unanimità di voti;

D E L I B E R A

Riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A) derivanti dalle seguenti sentenze esecutive:

- € 2123,17 sentenza del G.d.P. di Frattamaggiore n. 3934/2008;
- € 1695,57 sentenza del G.d.P. di Frattamaggiore n. 4134/2008;
- € 2421,53 sentenza del G.d.P. di Frattamaggiore n. 5420/2008;
- € 2077,88 sentenza del G.d.P. di Frattamaggiore n. 68/2009;

Demandare agli uffici competenti l'esecuzione della presente;

Trasmettere, ai sensi dell'art. 23 comma 5 legge n. 289/02 il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(PROV. DI NAPOLI)

4° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Verbale N° 241 del 26/09/2009

L'anno 2009, addì ventisei del mese di Settembre alle ore 17,00, nella Casa Comunale sita in via Roma, al 2° piano, si è riunita la 4° Commissione Consiliare permanente "Bilancio e programmazione Economica" per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio
- 2) Varie ed eventuali

La Commissione:

1) Di Spirito Antimo	- Presidente-	Presente
2) Russo Domenico Antonio Antimo	- Vice Presidente-	Presente ASSENTE
3) Ferriero Leopoldo	- Componente-	Presente
4) Angelino Massimiliano	- Componente-	Presente
5) Mariniello Immacolata	- Componente-	Presente

Assiste alla commissione, in qualità di segretario il dipendente Perfetto Giuseppe
Visto il numero legale dei presenti, il Presidente, dichiara aperta la seduta.

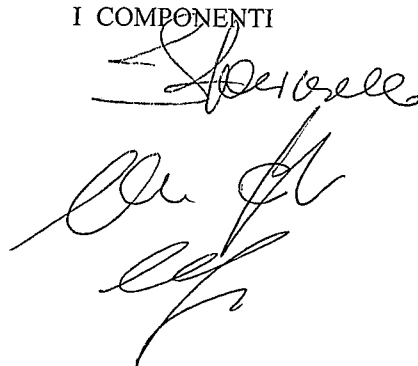
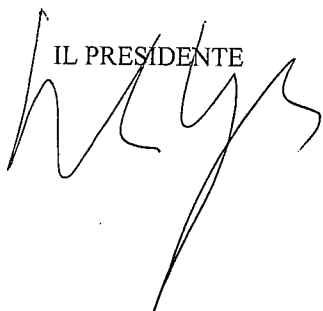
La Commissione prende atto della proposta di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da quattro sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore per un ammontare di circa Euro 8000 (ottomila) e vota parere favorevole alla proposta di deliberazione in C.C.

Alle ore 12,00 si dichiara chiusa la seduta e i presenti decidono di aggiornarsi al giorno 1 Ottobre 2009 alle ore 18,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

I COMPONENTI



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Provincia di Napoli

COMUNE DI S. ANTIMO		
28	28 SET 2009	22
Prot N	19623	

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione formulata per gli adempimenti di cui all'art. 193 e seguenti del D.lsg 267 del 18/08/2000 avente per oggetto: "Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di Bilancio e dell'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio e salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Esercizio finanziario 2009".

Il Collegio di Revisione economico-finanziario del Comune di Sant'Antimo (NA) è chiamato ad esprimersi in merito alla Revisione dell'art. 193 e seguenti del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, secondo il quale, entro il 30.09 di ogni anno, scade il termine ultimo per la verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

La verifica ha il duplice aspetto di accertare lo stato di attuazione dei programmi ed analizzare gli equilibri di Bilancio, nonché di accertare la presenza di un eventuale squilibrio tra le disponibilità attuali di entrata e di spesa. L'attività di verifica e di riscontro da svolgere con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità del Comune di Sant'Antimo, ha l'obiettivo di considerare ogni aspetto della gestione Finanziaria e di intervenire nel caso in cui gli equilibri generali e di Bilancio risultino compromessi.

A tal fine il Collegio visti:

- La proposta di deliberazione avente ad oggetto la Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di bilancio e della esistenza di eventuali debiti fuori bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio Esercizio finanziario 2009, sottoposto all'organo di Revisione economico finanziario in data 24.09.2009, dal settore finanziario;
- I pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

- Il D.P.R. 31.01.1996 n° 194;
- Il Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2009 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 21 del 21.05.2009, esecutivo ai sensi di legge;
- La legge 27.12.2002 n° 289;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Lo statuto dell'ente;
- I decreti sindacali con i quali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50 comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto regioni Enti Locali, sono stati individuati i dirigenti dei settori e dei responsabili dei servizi.

OSSERVA CHE:

1. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

I programmi e gli obiettivi stabiliti nella relazione revisionale e programmatica al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009 approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 21 del 21.05.2009, esecutiva ai sensi di legge, risultano essere, a parere del Collegio, in fase di concreta realizzazione.

Dalla ricognizione effettuata si evidenzia:

- Accertamenti di entrata rispetto alle previsioni.

Le rilevazioni sino ad oggi registrate rappresentano una discreta corrispondenza tra accertamenti e previsioni iniziali di Bilancio. Il collegio, analizzando i dati, prevede che qualche difficoltà, nel rispetto delle previsioni di entrata, si potrà riscontrare in relazione ai proventi dai servizi pubblici a quelli dei beni dell'Ente e ai trasferimenti di capitali da altri soggetti.

- Impegni relativi alla spesa corrente ed alle quote di ammortamento di capitale dei mutui.

Le rilevazioni sino ad oggi registrate evidenziano una economia delle spese correnti rispetto alle previsioni iniziali di Bilancio. Il Collegio ritiene di raccomandare, tutta la cautela possibile in ordine al prosieguo della gestione, al

fine di consentire l'ottemperanza alle disposizioni in tema di interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

- Impegni relativi alla spesa in conto capitale.

Gli interventi sinora deliberati sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010, approvato con deliberazione del consiglio comunale n°43 del 07.04.2008, esecutiva ai sensi di legge, e risultano finanziati nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 199 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267. A tal uopo si raccomanda di dare corso prioritariamente all'attivazione dei mutui previsti per la realizzazione delle opere .

2. DEBITI FUORI BILANCIO

- 
- Dalle note del responsabile del settore Affari Generali risultano debiti fuori Bilancio da riconoscere e finanziare per complessivi € 8.318,15 derivanti da sentenze esecutive.

3. EQUILIBRI DI BILANCIO

- Gestione dei residui

La dinamica delle operazioni contabili rilevate a tutt'oggi non manifesta una situazione di squilibrio.

- Gestione della competenza

Le proiezioni di stima al 31.12.2009 degli accertamenti relativi alle entrate correnti e degli impegni riferiti alle spese correnti sommate alle quote di capitale di ammortamento dei mutui, non evidenziano una situazione di disavanzo di gestione. Risultano, altresì, rispettati gli equilibri di Bilancio previsti per il finanziamento degli investimenti.

CONCLUSIONI

Rilevato che, a seguito della variazione proposta, permane l'equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del Bilancio, con la presente, il Collegio:

ESPRIME

Parere favorevole sugli aspetti economici e finanziari delle ricognizioni dello stato di attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi, nonché della verifica degli equilibri finanziari, contenuta nella proposta di deliberazione.

Raccomanda, altresì, di verificare e monitorare costantemente le seguenti voci di entrata adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso in cui le stesse si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario successivo:

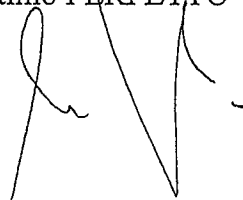
- Recupero somme evasione ICI;
- Recupero somme evasione TARSU da accertamenti;
- Proventi da concessione edilizie ed in sanatoria destinate al finanziamento della spesa corrente.
- Proventi da concessione edilizie ed in sanatoria destinate al finanziamento della spesa capitale.
- Recupero somme per demolizione abusi edilizi.
- Proventi sanzioni amministrative e violazione al codice della strada.
- Fitti reali fabbricati.

Si ritiene opportuno consigliare che tali voci di entrate siano correlate a previsioni di spesa impegnabili solo al conseguimento delle entrate stesse.

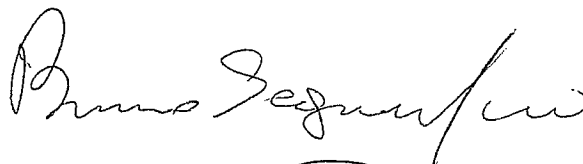
Sant'Antimo li 25.09.2009

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

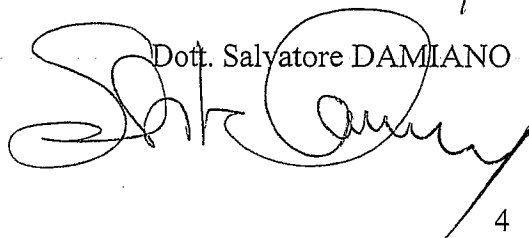
Rag. Antimo PERFETTO



Dott. Bruno SCOGNAMIGLIO



Dott. Salvatore DAMIANO



Parere allegato alla delibera di C.C. n . 42 del 30/09/2009

Parere Tecnico I Settore

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Lì 22.09.09

Il Funzionario
(Sig. Verrone Stefano)

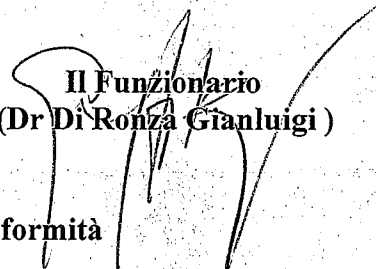


Parere di regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

lì 22.09.09

Il Funzionario
(Dr Di Ronza Gianluigi)

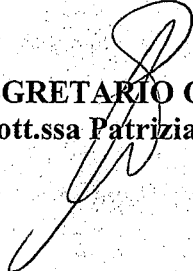


Parere di conformità

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:
l'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Lì 22.09.09

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Patrizia Magnoni)



L. 68/09
Rilasciate n. 4 (2.222.222)

copie - richieste

il 12.11.2008

a. Avv. P. SERAFINO

corrisposte marche

per Euro 16.56

Applicate sull'originale
marche per Euro 16.56

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

nella persona del dott. Nicola Nespoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 503/07 del ruolo generale, riservata per la decisione

all'udienza del 12.11.2008, avente ad

oggetto: Risarcimento danni

e vertente tra

SELLITTO Giuseppe (c.f.: SLLGPP45P29B759F), nato a Cardito (NA) il 29/09/1945 e residente in Frattamaggiore (NA), alla via XXXI Maggio n. 70, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Pasquale Serafino presso il cui studio in Napoli, Piazza Garibaldi n.3, elettivamente domicilia.

(attore)

E

Comune di Sant'Antimo (NA), in persona del Commissario Prefettizio p.t., dott.ssa Gabriella D'Orso, rappresentato e difeso dall'avv. Antimo Angelino presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Antimo alla Via Crucis n.35, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera di conferimento incarico del 18/01/07, n.12.

(Convenuto)

CONCLUSIONI

Quelle rese all'udienza del 12.11.2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'istante, come sopra

68/09
503/07
777/09
R. Cron
neg. AEF

Avv. PASQUALE SERAFINO
Patrocinante in Cassazione
Piazza Garibaldi n. 3 - 80142 NAPOLI
081 28 62 64

COMUNE DI S. ANTIMO	
* 01. SET 2009 *	
Prot. N. 18995	

COPIA



rappresentato e difeso, nel premettere:

-"che il giorno 28.11.2005, alle ore 00,45 circa, il veicolo Opel tg. BA486XG, di sua proprietà, percorreva, a modesta andatura, in Sant'Antimo(NA) la Via Appia, quando, all'altezza del "Caseificio Sant'Antimo" andava a finire in una grossa e profonda buca situata sulla corsia stradale; buca non prevedibile né segnalata e tale da generare gli estremi della c.d. insidia o trabocchetto;

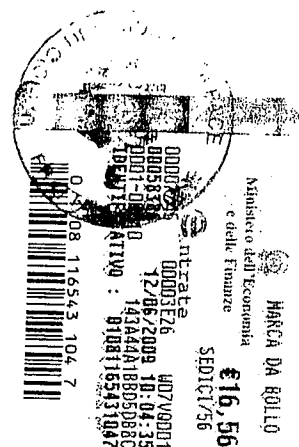
-"che per effetto dell'incidente la Opel riportava danni al lato anteriore destro ammontanti ad € 2.709,52;

-"che la responsabilità dell'evento era da ascrivere al Comune di Sant'Antimo tenuto alla manutenzione della strada e che vani erano risultati i tentativi di ottenere un pacifico ristoro dei danni subiti;

tanto premesso, l'attore, rapp.to e difeso come in epigrafe, conveniva in giudizio davanti al G.d.P. di Frattamaggiore il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità in ordine al sinistro lamentato, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in suo favore della somma di € 2.709,52, oltre interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, nei limiti di competenza del giudice adito. Vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Sant'Antimo, come sopra rappresentato e difeso, che impugnava la domanda attorea eccependone l'inammissibilità, la improponibilità, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto.

Nel corso del giudizio, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale



[Handwritten signature]



diretta e contraria con testi indicati da parte attrice. All'udienza del 12.11.08, acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva introitata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevato innanzitutto che la domanda giudiziaria, così come formulata, risulta proponibile avendo parte attrice prestata piena osservanza al disposto normativo con l'invio al convenuto della richiesta preventiva di risarcimento.

Risultano, inoltre, provate le legittimazioni sia attiva che passiva, né si ravvisano negli atti giudiziari motivi di nullità ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.. Infatti quanto esposto nei detti atti risulta perfettamente conforme ai dettati degli indicati articoli, sia nella sostanza che nella forma.

Nel merito si ritiene che la domanda di cui all'atto di citazione possa essere dichiarata fondata e vada, pertanto, accolta per quanto di ragione.

L'attore lamenta danni derivati alla sua vettura per essere questa finita in una buca di grosse dimensioni presente sul manto stradale, buca non segnalata né prevedibile. Nella fattispecie, più che una responsabilità del Comune da insidia o trabocchetto, deve ravvisarsi una responsabilità da cose in custodia ex art.2051 c.c.

Per giurisprudenza consolidata, in materia di responsabilità civile, per aversi insidia (o trabocchetto) idonea a configurare la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art.2043 c.c. se si verifica un incidente, occorre non solo la oggettiva invisibilità ma anche la imprevedibilità del pericolo. Nel caso che ci occupa è emerso che l'evento si è verificato su una strada in parte dissestata il che esclude l'elemento della imprevedibilità del pericolo occulto sebbene in ora di non perfetta visibilità. Cionondimeno esiste una

responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia).

Tale disposizione configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui sussistenza è sufficiente che ricorra e sia provato dal danneggiato il nesso materiale tra la "res" che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato. Tale nesso va escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito.

Atteso che nessun elemento è stato offerto dal Comune convenuto, idoneo a integrare una ipotesi di caso fortuito, va riconosciuto sussistente il nesso causale tra la buca presente sul manto stradale di Via Appia in Sant'Antimo e il danno riportato dall'auto attorea che vi è finita dentro e ciò in relazione alle dichiarazioni rese in sede di testimonianza dai testi indotti da parte attrice e presenti a bordo dell'auto attorea al momento del sinistro.

D'altronde è fatto notorio che il tratto di strada teatro dell'occorso per cui è causa, è perennemente in stato di dissesto tale da costituire reale pericolo per la circolazione degli autoveicoli in momenti di piogge insistenti ed al quale l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di ovviare, non già intervenendo con il rifacimento del manto stradale previa regolamentazione del deflusso delle acque, ma apponendo segnaletica stradale di limite di velocità.

La responsabilità dell'evento dannoso deve farsi ricadere sul Comune convenuto quale Ente tenuto a mantenere il tratto di strada di propria competenza in condizioni tali da evitare agli utenti situazioni di pericolo.

Pertanto, il Comune di Sant'Antimo, in persona del l.r.p.t., va ritenuto unico responsabile per il sinistro per cui è causa e conseguentemente condannato al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni subiti dall'auto di sua proprietà.

Per quanto attiene alla quantificazione di detti danni, appare esagerata la richiesta formulata dall'attore. Invero, dalle foto prodotte agli atti non si evincono i danni che l'attore pretende gli vengano risarciti. Né la prova testimoniale suffraga tale pretesa. Un teste riferisce di danni alla ruota anteriore destra e al paraurti, l'altro di danni alla ruota anteriore destra e al braccetto. Se, come hanno riferito i testi, l'auto procedeva ad andatura moderata al di sotto dei 40 Km orari come prescritto dalla segnaletica, l'auto, pur finendo in una buca profonda non avrebbe potuto riportare i danni di cui al preventivo che, come al solito, fa riferimento a somme per spese a farsi ma non suffragate da fatture che ne attestino l'effettivo esborso.

Dalla prova testimoniale, l'unico dato certo ritraibile è che, nell'occorso, l'auto attorea riportò danni alla ruota anteriore destra. Ora, pur volendo riconoscere danni di natura meccanica riferibili allo sprofondamento della ruota nella buca, tenuto conto della vetustà dell'auto (immatricolata nel 1998) e del suo conseguente degrado d'uso, appare congruo liquidare, in via equitativa, la somma di € 900,00 (Novecento/00). Gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Tenuto al pagamento è il Comune di Sant'Antimo in persona del Sindaco pro-tempore.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

P. Q. M.

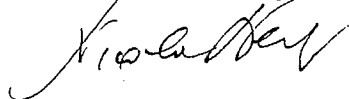
Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Nicola Nespoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sellitto Giuseppe nei confronti del Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., così provvede:

1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto, condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di Sellitto Giuseppe della somma di € 900,00 (Novecento/00), a titolo di risarcimento danni subiti dall'auto Opel Astra tg. BA486XG, nell'incidente per cui è causa. Gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

2) Condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, nella misura di € 650,00 (Seicentocinquanta/00), di cui € 80,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi a favore del difensore dell'attore, Avv. Pasquale Serafino, per fattone anticipo.

Così deciso in Frattamaggiore, li 09.01.2009

Il Giudice di Pace
Dott. Nicola Nespoli



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE

Numero di causa: 1/09/09

30 GEN. 2009

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padellaro





**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE SENTENZA N.**

68/08

La presente copia conforme all'originale composta di N. 06 facciate, si
rilascia in forma esecutiva a richiesta di Avv. P. Serefino
nell'interesse di 22 Ferra



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assisten-
za e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.

22 GIU. 2009

Frattamaggiore

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli

F. 50

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia
per uso notifica.

22 GIU. 2009

Frattamaggiore

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. **PASQUALE SERAFINO** rapp.to dom.to e difeso come in atti
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche

HO NOTIFICATO

Copia dell'antescritta sentenza n. **68 / 09** - emessa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore in data **09 = 30 gennaio 2009** in forma esecutiva per legale
scienza a tutti gli effetti e conseguenze di legge a:

COMUNE DI S. ANTIMO in persona del Commissario Prefettizio p.t. Dott.ssa
Gabriella D'Orso dom.to per la carica in S. Antimo (Na) presso la Casa
Comunale sita alla via Roma n. 66 ;
Mediante consegna a mani di

Con invito al Comune di S. Antimo (Na) in virtù dell'indicata sentenza di
provvedere al pagamento nei termini di legge delle seguenti somme :

1) compensi liquidati	€ 650,00
2) Consultazioni +corrispondenza	78,00
3) Ritiro fascicolo	10,00

4) disamina sentenza	10,00
5) richiesta copie esec. + costo	26,56
6) ritiro copie	10,00
7) vacanza	15,00
8) scritt.e collaz.	12,00
9) posiz. e archivio	39,00
10) disamina form. Esec.	10,00
11) carteggio	10,00
12) richiesta notifica sent.	10,00
13) scritt. e collaz.	12,00
14) sessione informativa	78,00
15) spese notifica	10,00
16) ritiro atto not.	10,00
17) vacanza	15,00
18) rimborso 12,5% (Su 909,00)	113,62
20) C.P.A.2% (su 1.022,62)	20,45
21) I.V.A 20% (su 1.043,07)	208,61

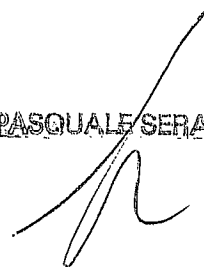
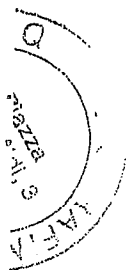
TOTALE

€ 1.348,24

Salvo errori , aggiunzioni, sottrazioni.

S. J.

AVV. PASQUALE SERAFINO

Sezione distaccata di Frattamaggiore

mercé consegna oggi

A MANTI DI

IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI

2 Ambrosio 21/08/09

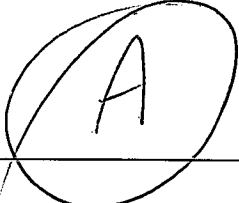
TRIBUNE MAROI
Société Anonyme

Ulf Eriksson

Don. Azula K May Kemur

906213

[Faint, mostly illegible text from bleed-through or background noise]


Spett.le
Comune di Sant'Antimo
I Settore - Servizio Avvocatura

OGGETTO : RUSSO M./ COMUNE DI SANT'ANTIMO

Giudice di Pace di Frattamaggiore

Sentenza n. ~~296~~ dell'1.10.2008 3934/08

Pagamento delle parti vittoriose

SOMME SPETTANTI ALLA PARTE ESPOSITO MARIA

Sorta capitale liquidata in sentenza	€.	989,75
Interessi legali dal 29.11.2005 al 25.08.09 (come statuito in sentenza)	€.	100,79

TOTALE € 1.090,54

**SOMME SPETTANTI ALL'AVV. GIUSEPPE SALVE
PER COMPETENZE PROFESSIONALI**

Spese vive liquidate in sentenza	€.	92,49
Diritti ed onorario liquidati in sentenza	€.	610,14
Rimborso per spese generali ex art. 14 L. P. su € 610,14 (12.50%)	€.	76,26
C.P.A. al 2% su € 686,4	€.	13,72
I.V.A. al 20% su € 700,12	€.	140,02
Spese forfetarie successive alla sentenza	€.	100,00

TOTALE € 1.032,63

P.Q.M.

accoglie la domanda proposta da Russo Massimo nei confronti del Comune di S.Antimo in persona del legale rapp.te p.t, e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore di Russo Massimo nella somma pari a €.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza;

condanna il convenuto Comune di S.Antimo in persona del rapp.te p.t, al pagamento delle spese del giudizio liquidate, in assenza di nota spesa, in €. 800,00, di cui €. 50,00 per spese, €. 400,00 per diritti e 350,00 per onorario, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Alessandro Mammoliti, dichiaratosi anticipatario;

dichiara la presente sentenza esecutiva.

Così deciso in Frattamaggiore il 01.10.2008

Il giudice di pace
Dott.ssa *Celia Anna Parisi*

Parisi



0931 - 1 OTT. 2008

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padellaro



RELAZIONE DI NOTIFICA

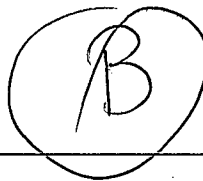
Richiesto come in atti, ho provveduto a notificare l'atto di condanna al
addetto all'Ufficio Notificazioni del Tribunale di Napoli
Sezione di Frattamaggiore, ho nominato l'atto
che provvede a

Avv. Laureana Di Spirito,

mediante consegna di copia conforme a men

[Handwritten signatures and notes]

Ufficiale



Spett.le
Comune di Sant'Antimo
I Settore - Servizio Avvocatura

OGGETTO : RUSSO M./ COMUNE DI SANT'ANTIMO

Giudice di Pace di Frattamaggiore

Sentenza n. ~~296~~ dell'1.10.2008 w. 4134

Pagamento delle parti vittoriose

SOMME SPETTANTI ALLA PARTE RUSSO MASSIMO

Sorta capitale liquidata in sentenza	€. 500,00
Interessi legali dall' 01.10.2008 al 25.08.09 (come statuito in sentenza)	€. 12,83

TOTALE €. 512,83

**SOMME SPETTANTI ALL'AVV. ALESSANDRO MAMMOLITI
PER COMPETENZE PROFESSIONALI**

Spese vive liquidate in sentenza	€. 50,00
Diritti ed onorario liquidati in sentenza	€. 750,00
Rimborso per spese generali ex art. 14 L. P. su €. 750,00 (12.50%)	€. 93,75
C.P.A. al 2% su €. 843,75	€. 16,87
I.V.A. al 20% su €. 860,62	€. 172,12
Spese forfetarie successive alla sentenza	€. 100,00

TOTALE €. 1.182,74



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE FRATTAMAGGIORE

(Via Vergara 16 Tel. 081 88 04 418 fax 081 88 01 855)

Reg.Gen.N. 3131/06
tra Esposito Maria
e Comune di S. Andrea
nonchè /
Sentenza n. 293h/08
G.d.P. dott. P. Tarello

11/12

21 GEN. 2009

COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA

ARTT. 133-136 cpc e 45 att.

IL CANCELLIERE

in esecuzione dell'art. 133 cpc, comunica alle parti costituite, che in data odierna è stata depositata e resa pubblica la sopraindicata sentenza, contenente l'allegato dispositivo.

Frattamaggiore, 15 SET. 2008

IL CANCELLIERE
IL DIRIGENTE CANCELLERIA
Dr. Raffaele Pomicelli

SI NOTIFICHI A:

Avv. Giuseppe Salea di via c/o Cancelliere
Giuseppe Di Spirito, via Repubblica S. Martino, 18 S. Andrea

specie, non essendo stata addotta alcuna prova che l'evento dannoso è riferibile alla ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore o di altri fatti posti in essere dallo stesso danneggiato, la conseguenza logica che ne deriva è che il convenuto Ente va dichiarato esclusivo responsabile del sinistro de quo e condannato al relativo risarcimento. Acclarato quanto sopra sotto il profilo dell'*an debeatur*, per quanto riguarda il *quantum* del risarcimento esso non risulta sufficientemente provato, atteso che il preventivo di spesa prodotto dall'attrice non ha di per sé valenza probatoria assorbente e l'inchiesta testimoniale sul punto non ha offerto esaurienti elementi di riscontro. Di conseguenza, ritiene questo giudice di pace di liquidare il danno in via equitativa ed ai valori attuali nella misura di € 989,75, oltre gli interessi al tasso legale decorrenti dall'evento, e ciò sulla base di quanto si evidenzia dalle fotografie (versate in atti) dell'autovettura in questione ed applicando criteri valutativi improntati ad esigenze di necessità ed economicità delle operazioni di ripristino. Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

il giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il COMUNE DI S. ANTIMO, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di ESPOSITO Maria, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 989,75, oltre gli interessi legali decorrenti dall'evento;
- condanna il medesimo Ente convenuto alle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 702,63, di cui € 92,49 per spese, € 310,14 per diritti ed € 300,00 per onorario, oltre spese generali (12,50%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv.to Giuseppe SALVE, per dichiarata anticipazione.

Così deciso in Frattamaggiore il 15.09.2008

IL GIUDICE DI PACE
(dott. Pietro MAIELLO)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo scrivente, Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notificazioni, ha notificato il presente Scritto al Signor Sindaco di Frattamaggiore, ho notificato l'atto che precede a

Avv. Locatella

mediante consegna di copia conforme a tutti

RICORDO DEL

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE
15 SET. 2008
IL DIRIGENTE DEL
Dr. Raffaele Radice



Avv. Loredana Di Spirito

el. b. f.

Via Rep. San. Marino n.18
80029 Sant'Antimo (Na)
Tel. -fax 0818334446
e-mail loredanadispirito@email.it

Spett.le
Comune di Sant'Antimo
I Settore - Servizio Advocatura

Oggetto: Comunicazione di pubblicazione di sentenza- Giudizio Esposito Maria c/ Comune R.G. n. 3131/06- Giudice di Pace di Frattamaggiore. Pagamento spese processuali. Spettanze professionali.

In riferimento al suesposto oggetto, Vi comunico che con sentenza n. 3934 del 15.09.2008, il Giudice di Pace di Frattamaggiore, Dott. Maiello, ha accolto la domanda svolta da Esposito Maria nei confronti del Comune di Sant'Antimo, condannando l'Ente al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di €. 989,75 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza, e della somma di €. 702,63 per le spese processuali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Salve, dichiaratosi anticipatario.

Considerato l'esito dell'istruttoria, certamente favorevole alla controparte, e l'esiguità della somma che l'Ente è stato condannato a corrispondere, si consiglia di provvedere al più presto al pagamento in favore dell'attrice delle suddette spese, onde evitare un'azione esecutiva da parte di questa ai danni dell'Ente, che comporterebbe l'esborso di somme ulteriori.

Colgo, inoltre, l'occasione per inviarVi, unitamente al biglietto di cancelleria comunicante il dispositivo di sentenza, copia della nota spese relativa all'attività professionale da me svolta nel giudizio in oggetto.

Distinti saluti

Sant'Antimo, lì 25.08.2009

Avv. Loredana Di Spirito
Loredana Di Spirito

Avv. Loredana Di Spirito

151

Via Rep. San. Marino n.18
80029 Sant'Antimo (Na)
Tel. -fax 0818334446
e-mail loredanadispirito@email.it

Spett.le
Comune di Sant'Antimo
I Settore - Servizio Advocatura

Oggetto: Comunicazione di pubblicazione di sentenza- Giudizio Russo Massimo c/ Comune R.G. n. 4134/08
~~296/05~~- Giudice di Pace di Frattamaggiore. Pagamento spese processuali. Spettanze professionali.

In riferimento al suesposto oggetto, Vi comunico che con sentenza n. 4134 dell'1.10.2008, il Giudice di Pace di Frattamaggiore, Dott. ssa Parisi, ha accolto la domanda svolta da Russo Massimo nei confronti del Comune di Sant'Antimo, condannando l'Ente al pagamento, in favore di quest'ultimo, della somma di €. 500,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza, e della somma di €. 800,00 per le spese processuali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. A. Alessandro Mammoliti dichiaratosi anticipatario.

Considerata l'esiguità della somma che l'Ente è stato condannato a pagare, si sconsiglia di proporre appello avverso la stessa, e si suggerisce di provvedere al più presto al pagamento in favore dell'attore delle suddette spese, onde evitare un'azione esecutiva da parte di questa ai danni dell'Ente, che comporterebbe l'esborso di somme ulteriori.

Conclusasi la mia attività di difesa, colgo l'occasione per inviarVi, unitamente al biglietto di cancelleria comunicante il dispositivo di sentenza, copia della nota spese relativa all'attività professionale da me svolta nel giudizio in oggetto.

Distinti saluti

Sant'Antimo, lì 26.8.2009

Avv. Loredana Di Spirito
Loredana Di Spirito

C

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(prov. di Napoli)

Avvocatura Municipale

Servizio Amministrativo

SENTENZA GIUDICE DIPACE DI FRATTAMAGGIORE N. 5420/08-

SOMME SPETTANTI AL SIG. PERFETTO NICOLA	
Sorta capitale liquidata in sentenza	1.226,00
Interessi	30,65
TOTALE	1.256,65
SPESE LEGALI ALL' AVV.TI DE CONNO/ D'ANGELO	
Diritti ed onorari liquidati in sentenza	570,00
Rimborso per spese generali (12,50%)	71,25
CPA	12,82
I.V.A. al 20%	130,81
TOTALE	784,88
Spese successive non imponibile (compreso registrazione sentenza)	300,00
Spese liquidate in sentenza	80,00
A detrarre r.a.	

Totale debito da impegnare

1.256,65
784,88
380,00
2.421,53

IL FUNZIONARIO INC.
Stefano Verrone

(D)

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(prov. di Napoli)
Avvocatura Municipale
Servizio Amministrativo

SENTENZA GIUDICE DIPACE DI FRATTAMAGGIORE N. 68/09-

SOMME SPETTANTI AL SIG. SELLITTO GIUSEPPE	
Sorta capitale liquidata in sentenza	900,00
Interessi	13,50
TOTALE	913,00
SPESE LEGALI ALL' AVV.PASQUALE SERAFINO	
Diritti ed onorari liquidati in sentenza	570,00
Rimborso per spese generali (12,50%)	71,25
CPA	12,82
I.V.A. al 20%	130,81
TOTALE	784,88
Spese successive non imponibile (compreso registrazione sentenza)	300,00
Spese liquidate in sentenza	80,00
A detrarre r.a.	

Totale debito da impegnare

913,00
784,88
380,00
2.077,88

IL FUNZIONARIO INC.
(Stefano Verrone)

Rilasciate n. 1 (2 esec.)

copie - richieste

il 12.11.2008

a. Avv. P. SERAFINO

corrisposte marche

per Euro 16,56

Applicate sull'originale
marche per Euro 16,56

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

Avv. PASQUALE SERAFINO

Patrocinante in Cassazione

Piazza Garibaldi n. 3 - 80142 NAPOLI

081 28 62 64

COMUNE DI S. ANTIMO	
* 01. SET 2009 *	
Prot. N. 12995	

COPIA

nella persona del dott. Nicola Nespoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°503/07 del ruolo generale, riservata per la decisione

all'udienza del 12.11.2008, avente ad

oggetto: Risarcimento danni

e vertente tra

SELLITTO Giuseppe (c.f.:SLLGPP45P29B759F), nato a Cardito (NA) il

29/09/1945 e residente in Frattamaggiore (NA), alla via XXXI Maggio n. 70,

rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione,

dall'Avv. Pasquale Serafino presso il cui studio in Napoli, Piazza Garibaldi

n.3, elettivamente domicilia.

(attore)

E

Comune di Sant'Antimo (NA), in persona del Commissario Prefettizio p.t.,

dott.ssa Gabriella D'Orso, rappresentato e difeso dall'avv. Antimo Angelino

presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Antimo alla Via Crucis

n.35, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,

giusta delibera di conferimento incarico del 18/01/07, n.12.

(Convenuto)

CONCLUSIONI

Quelle rese all'udienza del 12.11.2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'istante, come sopra

rappresentato e difeso, nel premettere:

-“che il giorno 28.11.2005, alle ore 00,45 circa, il veicolo Opel tg. BA486XG, di sua proprietà, percorreva, a modesta andatura, in Sant'Antimo(NA) la Via Appia, quando, all'altezza del “Caseificio Sant'Antimo” andava a finire in una grossa e profonda buca situata sulla corsia stradale; buca non prevedibile né segnalata e tale da generare gli estremi della c.d. insidia o trabocchetto;

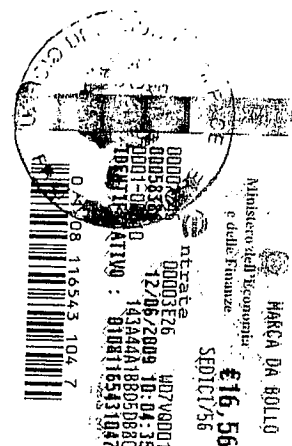
-“che per effetto dell'incidente la Opel riportava danni al lato anteriore destro ammontanti ad € 2.709,52;

-“che la responsabilità dell'evento era da ascriversi al Comune di Sant'Antimo tenuto alla manutenzione della strada e che vani erano risultati i tentativi di ottenere un pacifico ristoro dei danni subiti;

tanto premesso, l'attore, rapp.to e difeso come in epigrafe, conveniva in giudizio davanti al G.d.P. di Frattamaggiore il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità in ordine al sinistro lamentato, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in suo favore della somma di € 2.709,52, oltre interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, nei limiti di competenza del giudice adito. Vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Sant'Antimo, come sopra rappresentato e difeso, che impugnava la domanda attorea eccependone l'inammissibilità, la improponibilità, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto.

Nel corso del giudizio, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale



diretta e contraria con testi indicati da parte attrice. All'udienza del 12.11.08, acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva introitata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevato innanzitutto che la domanda giudiziaria, così come formulata, risulta proponibile avendo parte attrice prestata piena osservanza al disposto normativo con l'invio al convenuto della richiesta preventiva di risarcimento.

Risultano, inoltre, provate le legittimazioni sia attiva che passiva, né si ravvisano negli atti giudiziari motivi di nullità ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.. Infatti quanto esposto nei detti atti risulta perfettamente conforme ai dettati degli indicati articoli, sia nella sostanza che nella forma.

Nel merito si ritiene che la domanda di cui all'atto di citazione possa essere dichiarata fondata e vada, pertanto, accolta per quanto di ragione.

L'attore lamenta danni derivati alla sua vettura per essere questa finita in una buca di grosse dimensioni presente sul manto stradale, buca non segnalata né prevedibile. Nella fattispecie, più che una responsabilità del Comune da insidia o trabocchetto, deve ravvisarsi una responsabilità da cose in custodia ex art.2051 c.c.

Per giurisprudenza consolidata, in materia di responsabilità civile, per aversi insidia (o trabocchetto) idonea a configurare la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art.2043 c.c. se si verifica un incidente, occorre non solo la oggettiva invisibilità ma anche la imprevedibilità del pericolo. Nel caso che ci occupa è emerso che l'evento si è verificato su una strada in parte dissestata il che esclude l'elemento della imprevedibilità del pericolo occulto sebbene in ora di non perfetta visibilità. Cionondimeno esiste una

responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia).

Tale disposizione configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui sussistenza è sufficiente che ricorra e sia provato dal danneggiato il nesso materiale tra la "res" che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato. Tale nesso va escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito.

Atteso che nessun elemento è stato offerto dal Comune convenuto, idoneo a integrare una ipotesi di caso fortuito, va riconosciuto sussistente il nesso causale tra la buca presente sul manto stradale di Via Appia in Sant'Antimo e il danno riportato dall'auto attorea che vi è finita dentro e ciò in relazione alle dichiarazioni rese in sede di testimonianza dai testi indotti da parte attrice e presenti a bordo dell'auto attorea al momento del sinistro.

D'altronde è fatto notorio che il tratto di strada teatro dell'occorso per cui è causa, è perennemente in stato di dissesto tale da costituire reale pericolo per la circolazione degli autoveicoli in momenti di piogge insistenti ed al quale l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di ovviare, non già intervenendo con il rifacimento del manto stradale previa regolamentazione del deflusso delle acque, ma apponendo segnaletica stradale di limite di velocità.

La responsabilità dell'evento dannoso deve farsi ricadere sul Comune convenuto quale Ente tenuto a mantenere il tratto di strada di propria competenza in condizioni tali da evitare agli utenti situazioni di pericolo.

Pertanto, il Comune di Sant'Antimo, in persona del l.r.p.t., va ritenuto unico responsabile per il sinistro per cui è causa e conseguentemente condannato al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni subiti dall'auto di sua proprietà.

Per quanto attiene alla quantificazione di detti danni, appare esagerata la richiesta formulata dall'attore. Invero, dalle foto prodotte agli atti non si evincono i danni che l'attore pretende gli vengano risarciti. Né la prova testimoniale suffraga tale pretesa. Un teste riferisce di danni alla ruota anteriore destra e al paraurti, l'altro di danni alla ruota anteriore destra e al braccetto. Se, come hanno riferito i testi, l'auto procedeva ad andatura moderata al di sotto dei 40 Km orari come prescritto dalla segnaletica, l'auto, pur finendo in una buca profonda non avrebbe potuto riportare i danni di cui al preventivo che, come al solito, fa riferimento a somme per spese a farsi ma non suffragate da fatture che ne attestino l'effettivo esborso.

Dalla prova testimoniale, l'unico dato certo ritraibile è che, nell'occorso, l'auto attorea riportò danni alla ruota anteriore destra. Ora, pur volendo riconoscere danni di natura meccanica riferibili allo sprofondamento della ruota nella buca, tenuto conto della vetustà dell'auto (immatricolata nel 1998) e del suo conseguente degrado d'uso, appare congruo liquidare, in via equitativa, la somma di € 900,00 (Novecento/00). Gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Tenuto al pagamento è il Comune di Sant'Antimo in persona del Sindaco pro-tempore.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Nicola Nespoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sellitto Giuseppe nei confronti del

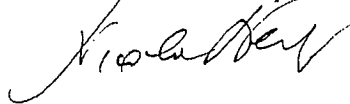
Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., così provvede:

1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto, condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di Sellitto Giuseppe della somma di € 900,00 (Novecento/00), a titolo di risarcimento danni subiti dall'auto Opel Astra tg. BA486XG, nell'incidente per cui è causa. Gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

2) Condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, nella misura di € 650,00 (Seicentocinquanta/00), di cui € 80,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi a favore del difensore dell'attore, Avv. Pasquale Serafino, per fattone anticipo.

Così deciso in Frattamaggiore, li 09.01.2009

Il Giudice di Pace
Dott. Nicola Nespoli



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE
30 GEN 2009
IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padellani





**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE SENTENZA N.**

68/09

La presente copia conforme all'originale composta di N. 06 facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di avv. P. Serrafino

nell'interesse di Sella, Giuseppe



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

22 GIU. 2009

Frattamaggiore

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli

F. 50

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia per uso notifica.

Frattamaggiore 22 GIU. 2009



IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. **SELLITTO GIUSEPPE** rapp.to dom.to e difeso come in atti

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche

HO NOTIFICATO

Copia dell'antescritta sentenza n. **68 / 09** - emessa dal Giudice di Pace di

Frattamaggiore in data **09 = 30 gennaio 2008** in forma esecutiva per legale
scienza a tutti gli effetti e conseguenze di legge a:

COMUNE DI S. ANTIMO in persona del Sindaco p.t. dom.to per la carica

presso la Casa Comunale;

Mediante consegna a mani di



Con invito al Comune di S. Antimo (Na) in virtù dell'indicata sentenza di
provvedere al pagamento nei termini di legge delle seguenti somme :

1) sorta capitale	€ 900,00
2) interessi legali	13,50
3) Consultazioni +corrispondenza	78,00

4) Ritiro fascicolo	10,00
5) disamina sentenza	10,00
6) richiesta copie esec. + costo	26,56
7) ritiro copie	10,00
8) vacanza	15,00
9) scritt.e collaz.	12,00
10) posiz. e archivio	39,00
11) disamina form. Esec.	10,00
12) carteggio	10,00
13) richiesta notifica sent.	10,00
14) scritt. e collaz.	12,00
15) sessione informativa	78,00
16) spese notifica	10,00
17) ritiro atto not.	10,00
18) vacanza	15,00
19) rimborso 12,5% (Su 339,00)	42,37
20) C.P.A.2% (su 371,37)	7,42
21) I.V.A 20% (su 378,79)	75,75

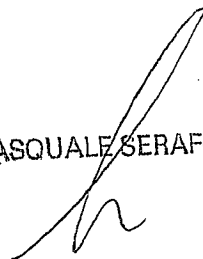
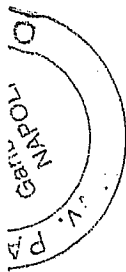
TOTALE

€ 1.384,60

Salvo errori , aggiunzioni, sottrazioni.

S. J.

AVV. PASQUALE SERAFINO

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione distaccata di Frattamaggiore

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del
che precede a: *Comune S. A. M.*

consegna oggi

A MANI DI *Terre Marmore Tp*
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI

S. A. M. 01/08/98

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficiale Giudiziario
Dr. Assunta Montemurro

306011

Rilasciato n. 4... (2 copie)
il 1. APR. 2009
a Avv. V. De Conno
corrisposte marche
per Euro 16,56....

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

nella persona del dott. Nicola Nespoli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n°4994/07 del ruolo generale, riservata per la decisione

all'udienza del 24.11.2008, avente ad

oggetto: Risarcimento danni

e vertente tra

PERFETTO Nicola, (c.f.:PRFNCL53S06I293E), nato a Sant'Antimo(NA)

il 06/11/1953 e ivi residente alla via Romeo n. 5, rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine dell'atto di
citazione, dagli Avv.ti Vittoria De Conno e Antonio D'Angelo presso il cui
studio in Arzano (NA), Via L.Da Vinci n.19, elettivamente domicilia.

(attore)

E

Comune di Sant'Antimo (NA), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione (delib.di G.M. n.18 del
11 settembre 2007 e correlato atto di nomina), dall'avv. M.Antonella Verde,
tutti domiciliati in Sant'Antimo presso la casa Comunale con sede in Via
Roma, Palazzo Comunale, Sant'Antimo (NA).

(Convenuto)

C O N C L U S I O N I

Quelle rese all'udienza del 24.11.2008

S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'istante, come sopra

N. 5420/08 SENT.
N. 4994/07 R.G.
N. 13837/08 R. Cron.
ND NEG-NEP

rappresentato e difeso, nel premettere:

-"che il giorno 12/08/2006, alle ore 09,45 circa, in Sant'Antimo (NA), al Viale del Riposo, l'autovettura Fiat Punto tg. CR595LC, di sua proprietà, mentre usciva dall'area di sosta pubblica, Piazzale Parcheggio, finiva in un tombino privo di griglia di copertura, non segnalato, né recintato, non visibile perché parzialmente coperto da cartacce, costituente insidia e trabocchetto;

-"che per effetto dell'incidente la Fiat Punto riportava danni vari per i quali invano veniva fatta richiesta di risarcimento alla Amministrazione Comunale di Sant'Antimo;

tanto premesso, l'attore, rapp.to e difeso come in epigrafe, conveniva in giudizio davanti al G.d.P. di Frattamaggiore il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità in ordine al sinistro lamentato, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in suo favore della somma di € 1.226,00, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione monetaria, ovvero di quella somma ritenuta giusta ed equa. Vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Sant'Antimo, come sopra rappresentato e difeso, che impugnava la domanda attorea eccependone l'inammissibilità, la improponibilità, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto.

Nel corso del giudizio, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale diretta e contraria con teste indicato da parte attrice. All'udienza del 24.11.08, acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti, tra cui il



rapporto redatto dalla P.M. di Sant'Antimo in relazione all'incidente de quo,
la causa veniva introitata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevato innanzitutto che la domanda giudiziaria, così come formulata, risulta proponibile avendo parte attrice prestata piena osservanza al disposto normativo con l'invio al convenuto della richiesta preventiva di risarcimento. Risultano, inoltre, provate le legittimazioni sia attiva che passiva, né si ravvisano negli atti giudiziari motivi di nullità ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.. Infatti quanto esposto nei detti atti risulta perfettamente conforme ai dettati degli indicati articoli, sia nella sostanza che nella forma.

Nel merito la domanda di cui all'atto di citazione è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.

L'attore lamenta danni derivati alla sua vettura per essere questa finita in un tombino privo di griglia, non segnalato né prevedibile. Nella fattispecie, più che una responsabilità del Comune da insidia o trabocchetto, deve ravvisarsi una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

Per giurisprudenza consolidata, in materia di responsabilità civile, per aversi insidia (o trabocchetto) idonea a configurare la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c. se si verifica un incidente, occorre non solo la oggettiva invisibilità ma anche la imprevedibilità del pericolo. Nel caso che ci occupa è emerso che l'evento si è verificato di primo mattino e in un periodo dell'anno caratterizzato da giornate assolate il che escluderebbe l'elemento della invisibilità del pericolo occulto, sebbene l'attore riferisca della presenza di cartacce che al momento avrebbe sottratto alla vista la presenza del tombino. Cionondimeno, come si diceva, nella fattispecie è ravvisabile

una responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia).

Tale disposizione configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui sussistenza è sufficiente che ricorra e sia provato dal danneggiato il nesso materiale tra la "res" che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato. Tale nesso va escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito.

Atteso che nessun elemento è stato offerto dal Comune convenuto, idoneo a integrare una ipotesi di caso fortuito, va riconosciuto sussistente il nesso causale tra la griglia scoperta presente sul manto stradale di Viale del Riposo in Sant'Antimo e il danno riportato dall'auto attorea che vi è finita dentro e ciò in relazione alle dichiarazioni rese in sede di testimonianza dal teste indotto da parte attrice e, soprattutto, dal rilevamento di incidente stradale effettuato dalla P.M. di Sant'Antimo e prodotto agli atti. Da quest'ultimo si rileva sia la presenza della griglia scoperta in cui è finita l'auto attorea, sia la presenza in loco del teste Sig. D'Alessandro Domenico identificato dalla stessa P.M. che, nell'immediato, confermava la dinamica dell'incidente come riferita nell'atto introduttivo.

La responsabilità dell'evento dannoso deve farsi ricadere sul Comune convenuto quale Ente tenuto a mantenere il tratto di strada di propria competenza in condizioni tali da evitare agli utenti situazioni di pericolo o, comunque, procurare loro dei danni.

Pertanto, il Comune di Sant'Antimo, in persona del l.r.p.t., va ritenuto unico responsabile per il sinistro per cui è causa e conseguentemente condannato al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni subiti dall'auto di sua proprietà.



Per quanto attiene alla quantificazione di detti danni, parte attrice ha prodotto agli atti fatture attestanti l'esborso complessivo di € 1.226,00 somma ritenuta congrua in relazione ai danni effettivi riportati dall'auto attorea come rilevasi sia dalle dichiarazioni testimoniali che dal rilevamento effettuato dalla P.M.

Gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Tenuto al pagamento è il Comune di Sant'Antimo in persona del Sindaco pro-tempore.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Nicola Nespoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Perfetto Nicola nei confronti del Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., così provvede:

- 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto, condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di Perfetto Nicola della somma di € 1.226,00 (Milleduecentoventisei/00), a titolo di risarcimento danni subiti dall'auto Fiat Punto tg.CR595LC, nell'incidente per cui è causa. Gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.
- 2) Condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, nella misura di € 650,00 (Seicentocinquanta/00), di cui € 80,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dell'attore, Avv.ti Vittoria De Conno e Antonio D'Angelo, per fattone anticipo.

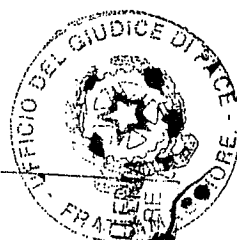
Così deciso in Frattamaggiore, li 22 NOV. 2008

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Nicola Nespoli

Nicola Nespoli

Spedita copia in forma
esecutiva il 8 APR. 2009
nell'interesse di Perfetto Nicola

Spedita copia in forma
esecutiva il 8 APR. 2009
nell'interesse di Avv. V. De Conno



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE
Dott. Nicola Nespoli
- 3 DIC. 2008
IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
De Raffaella

Punto n. 4 o.d.g.

“Riconoscimento debiti fuori bilancio, derivati da numero quattro sentenze esecutive del Giudice di Pace di Frattamaggiore (Dpr. 267/2000, art. 194, comma 1, lettera a)”

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA: Volevo chiedere se i Consiglieri sono andati via o se sono assenti temporaneamente. Perché se hanno lasciato l'Aula è una cosa e il regolamento dice qualche altra cosa.

PRESIDENTE: Ufficialmente sono assenti, poi se rientrano questo non lo so. Passiamo a votazione. Alzi la mano chi è favorevole.

All'unanimità si approvano.

La parola al Consigliere Castiglione.

CONSIGLIERE CASTIGLIONE: Presidente, chiedo di mettere in votazione l'immediata esecutività dell'atto.

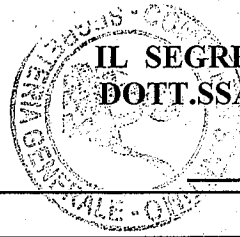
PRESIDENTE: Mettiamo in votazione l'immediata esecutività dell'atto. Alzi la mano chi approva.

L'immediata esecutività è approvata all'unanimità.

DEGITO TUTTO SOC.COOP. DI LAVORO ARL
Il Presidente

DELIBERA C.C. N. 42 DEL 30. 09. 2009

IL PRESIDENTE
GEOM. D'APONTE VINCENZO



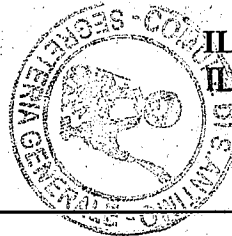
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal.....13 OTT. 2009.....

Li,.....13 OTT. 2009.....



IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Angelino Antonio)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,.....

IL SEGRETARIO GENERALE